

MASI SAVERIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro?

PECORARO. Non insistiamo; potendo accontentarci, come ho già detto, della formula proposta dall'onorevole Pantano.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 17 modificato secondo gli emendamenti concordati:

Art. 17.

È data facoltà al Governo di autorizzare con decreto reale la costituzione di una Associazione speciale fra i produttori di aranci e di altri agrumi, eccetto i limoni, allo scopo di promuovere il commercio e il consumo dei relativi prodotti, mediante studi, informazioni, propaganda e pubblicità.

Ai mezzi all'uopo occorrenti sarà provveduto mediante un diritto da stabilirsi per ciascuna cassa di prodotti.

L'Associazione è esente da ogni imposta e tassa per dieci anni dalla sua costituzione.

Le norme per il funzionamento dell'Associazione e per l'applicazione del diritto saranno stabilite con apposito decreto reale.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 18.

Sono abrogati il regio decreto del 28 novembre 1909, n. 742, il regio decreto del 21 aprile 1910, n. 275, e le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 404, che siano contrarie alla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge: (V. Stampato n. 516-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Pietro Chiesa.

CHIESA PIETRO. Io vorrei domandare all'onorevole ministro del tesoro se fosse possibile estendere i benefici della legge del 1908 anche ad altre categorie che non sono comprese in questo disegno di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Le faccio notare che il Ministero ha presentato un emendamento all'articolo primo con cui si soddisfano i voti dell'onorevole Casalini e forse anche i suoi.

CHIESA PIETRO. Io, oltre a quanto ha chiesto l'onorevole Casalini e che sono lieto di vedere accolto, mi riferisco ad una altra categoria di operai, di quelli cioè addetti agli scavi e monumenti in Roma che non sono in pianta stabile ma che presto vi saranno, essendovi un disegno di legge che provvede a questo scopo.

Quindi vorrei che si dicesse fin da ora che anche a questi operai, non appena saranno messi in pianta stabile, saranno estesi i benefici di questa legge.

Faccio poi un'altra raccomandazione al ministro e cioè che trovi qualche mezzo per impedire che la legge del 1908 sia elusa da coloro che fanno prestiti agli impiegati perchè effettivamente si è trovato il modo di organizzare ugualmente quell'usura e quella fiscalità che la legge tendeva ad eliminare.

Credo che l'onorevole ministro non avrà difficoltà ad accettare questa mia raccomandazione.

TEDESCO, ministro del tesoro. Accetto volentieri le raccomandazioni dell'onorevole Chiesa e vedrò di provvedere.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Gli operai dipendenti dallo Stato (esclusi quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) che abbiano stabilità e continuità di carriera, disciplinata da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennità, anche se a carico di speciali Casse di pensioni e di previdenza; possono cedere, fino a che siano in attività di servizio, una quota parte non superiore al quinto dei loro emolumenti, calcolati secondo le norme di cui all'articolo seguente e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

Sono esclusi dalla suddetta facoltà gli operai che, alla data della cessione, non